

Split payment fino al 30 giugno 2023. L'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti

Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio **che estende fino al 30 giugno 2023** l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello *split payment* come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Lo *split payment* continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 sull'Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (Così, comunicato stampa MEF n. 158 del 3 luglio 2020)

Professionisti e *split payment*

Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ([in "Finanza & Fisco" n. 17/2018, pag. 1266](#)), ha previsto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche

amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel dettaglio è stato introdotto un comma 1-sexies al citato articolo 17-ter, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di *split payment* non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell'articolo 17-ter se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall'applicazione dello *split payment* (come previsto dalla disciplina originaria). Le norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Per saperne di più:

Legislazione

[Ampliamento dell'ambito di applicazione dello *split payment*: le modifiche alle disposizioni di attuazione](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018:](#) *«Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»*

[Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015:](#) *«Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche*

amministrazioni»

Prassi

Allargamento dell'ambito applicativo del c.d. "split payment"

[*Split payment dal 2018. La guida per individuare i nuovi soggetti verso cui si applica*](#)

[**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018:**](#) *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti -Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art. 3, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – D.M. del 09/01/2018»*